SENTENZA N. 601/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **73249** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 25.5.2021 proposto dal sig. **(omissis)**, nato a (omissis) rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Costanzo (C.F. CSTGPP69E31A512M; P.I. 02994140610; PEC: giuseppecostanzo@avvocatismcv.com; fax 0823/324436), in qualità di nuovo procuratore ed in sostituzione dell'Avv. Francesco Andreozzi, con il quale elett.te domicilia in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 281 c/o Studio Costanzo. Dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e/o comunicazioni di legge al seguente indirizzo pec: giuseppecostanzo@avvocatismcv.com;

CONTRO

- Istituto Nazionale Previdenza Sociale (P.IVA 02121151001), in persona del legale rapp.te p.t.;

- Istituto Nazionale Previdenza sociale, Direzione provinciale di Caserta, in persona del legale rapp.te p.t.;

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rapp.tp e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

PER

"a) l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità diagnosticata al ricorrente (disturbo ansioso depressivo con atipie ideative), quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata;

b) il conseguente riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di privilegio di 5^ Categoria Tab. A o in altra e diversa misura accertata in corso di causa, compresi gli arretrati, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di cessazione dal servizio e/o dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio sino al soddisfo;

c) l'annullamento del provvedimento del 24.02.2020, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rigettava l'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della pensione privilegiata;

d) l'annullamento del rigetto tacito da parte dell'Inps rispetto all'istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, presentata dal sig. (omissis) in data 19.02.2020".

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17.12.2024, l'avv. Giuseppe Costanzo per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS; nessuno presente per le altre Amministrazioni;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, ex Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, arruolatosi dal febbraio del 1991, e posto in congedo assoluto e permanente dal 17.10.2018, perché giudicato non idoneo permanentemente ed in maniera assoluta al servizio militare presso l'Arma dei Carabinieri, rappresentava di aver subito durante il servizio prestato per l'Arma del Carabinieri forti situazioni di stress ed ansia dovute sia alle mansioni proprie dei ruoli operativi ricoperti, sia a situazioni eccezionali ed eccedenti il normale servizio, e che dette situazioni di ansia e stress avrebbero causato l'ingenerarsi ed il manifestarsi della patologia per la quale veniva giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare e conseguentemente collocato in congedo assoluto.

Rappresentava in ricorso che la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con il Verbale N. Z11800275 del 17.09.2018, pronunciandosi sull'idoneità al servizio e sulla dipendenza da causa di servizio della patologia, accertava l'infermità del ricorrente diagnosticando "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test" e per tale patologia lo giudicava "NON idoneo permanentemente a SMI nei CC in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto". La Commissione

riconosceva come dipendenti da causa di servizio "*la spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia da L3 a S1 ed impegno radicolare EMG accertato, l'ipertensione arteriosa con impegno d'organo, il disturbo di adattamento con aspetti emotivi misto ansiosi depressivi ed atipie ideative confermato al test, nonché le sfumate note di bronchite*", ascrivendo il complesso menomativo alla Tabella A, cat. 5, anche ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo. Il Comitato di Verifica, con parere n. 262532018 del 26.10.2018, confermato con il successivo parere n. 345882019 del 09.12.2019, negava la dipendenza da causa di servizio affermando che il "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio". Conseguentemente veniva adottato in data 03.02.2020 il decreto n. 71/20 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale veniva decretato che: "*ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei confronti di (omissis) (CF. (omissis) Vice Brigadiere: 1. l'infermità "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test" non è dipendente da causa di servizio.*"

Successivamente, il ricorrente chiedeva al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di estendere la pronuncia di cui al Decreto n. 71/20 anche in riferimento al diritto dello stesso a percepire la pensione di privilegio, ex art. 64 e 67 del D.P.R. 1092/1973 e s.m.i.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 24.02.2020, rigettava la richiesta in virtù dell'unicità

nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, previsto dall'art. 12 del D.P.R. 461/2001, ed in ragione del fatto che il parere negativo, reso dal Comitato di Verifica, fosse vincolante per l'Amministrazione procedente. Peraltro, si dichiarava incompetente a pronunciarsi circa il diritto al trattamento pensionistico di privilegio, per il quale sarebbe competente a pronunciarsi esclusivamente l'INPS.
Il ricorrente, con domanda presentata all'Inps in data 19.02.2020, chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità di privilegio ma l'INPS non adottava alcun provvedimento.
Pertanto, con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata prevista per l'infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A - Cat. 5 L. 313/1968 e s.m.i., a far data dalla cessazione dal servizio (17.10.2018) o dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio, compresi, dunque, tutti gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In via istruttoria, chiedeva di ordinare alle Amministrazioni resistenti il deposito di tutta la documentazione in loro possesso, e, se necessario, disporre CTU per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della menomazione di cui è causa. Allegava documentazione medica e amministrativa.
2. In data 24.10.2022 l'avv. Giuseppe Costanzo depositava memoria di costituzione in sostituzione dell'Avv. Francesco Andreozzi, il quale aveva rinunciato al mandato conferitogli, facendo proprie tutte le difese già predisposte da quest'ultimo. Allegava la procura del

6.9.2022 e la rinuncia del precedente difensore del 27.7.2022.

3. In data 17.5.2023 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri depositava la documentazione acclusa al fascicolo amministrativo e una memoria in cui eccepiva l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione; pertanto, anche se la statuizione relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce pregiudizio riguardo alla eventuale concessione della pensione privilegiata conseguibile dal dipendente alla cessazione del rapporto d'impiego - in virtù del principio della unicità dell'accertamento sancito dall'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 **-** il decreto avversato avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, in quanto provvedimento privo, nella sua portata, di determinazioni afferenti il diritto alla quiescenza ed ai trattamenti ad esso connessi. Eccepiva, quindi, l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita.

Sosteneva nel merito la legittimità dell'operato dell'Amministrazione evidenziando la natura vincolata del provvedimento impugnato, essendo subordinato, tra l'altro, all'accertamento preventivo del C.V.C.S. Evidenziava che il ricorrente non avrebbe fornito elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica che ha esaminato l'istanza del 25.01.2017 completa della certificazione medica e i rapporti informativi compilati dai Comandi presso i quali l'interessato è stato impiegato, completi dello stato di

servizio e matricolare; peraltro, il Comitato ha avuto modo di esaminare anche gli ulteriori elementi prodotti dall'interessato in data 29.12.2018, disponendo, nel contempo, ulteriori accertamenti sugli eventi che hanno visto il ricorrente coinvolto nel corso del servizio prestato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e si opponeva alla nomina di CTU.

4. In data 1.6.2023 si costituiva in giudizio l'INPS evidenziando di non aver emesso nessun provvedimento con riferimento alla domanda di pensione privilegiata in quanto, nonostante le ripetute richieste, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non avrebbe mai trasmesso all'INPS di Caserta la documentazione amministrativa e sanitaria. Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso non essendo dimostrato che i problemi psichici del ricorrente siano in qualche modo connessi all'attività svolta, piuttosto che a fattori da natura costituzionale e si opponeva alla nomina di CTU. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

5. All'udienza del 13.6.2023 veniva disposto, con ordinanza n. 137/2023, incombente istruttorio a carico dell'UML.

6. In data 12 luglio 2023 l'UML comunicava di poter rendere il parere medico-legale richiesto entro il quarto trimestre 2024.

7. Con nota in data 31.10.2023 parte ricorrente si rimetteva alla valutazione del G.U. circa l'opportunità di provvedere alla sostituzione del CTU incaricato con la nomina di un nuovo CTU.

8. All'udienza del 19.1.2024 parte ricorrente richiamava la propria memoria insistendo per la nomina di altro CTU. L'INPS si rimetteva

alla decisione del GM. All'esito dell'udienza, con ordinanza n. 12/2024, il GM, ritenuto di dover revocare la precedente ordinanza, dava incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di rendere un motivato parere medico-legale in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo ai quesiti già formulati con ordinanza n. 137/2023, ovvero:

"1) la dipendenza o meno da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, dell'infermità "DISTURBO ADATTAMENTO CON ASPETTI EMOTIVI MISTI ANSIOSO DEPRESSIVI ED ATIPIE IDEATIVE CONFERMATO AL TEST";

2) se la suddetta infermità sia o meno suscettibile di miglioramento ai sensi dell'art. 67 D.P.R.n.1092/73;

2) per l'ipotesi di riconosciuta dipendenza da causa di servizio, la classifica da attribuire al relativo trattamento pensionistico".

9. In data 22.7.2024 perveniva il parere medico legale richiesto.

10. All'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente contestava la c.t.u. depositata, sostenendo che la stessa non avrebbe considerato le osservazioni delle consulenze di parte e chiedeva un approfondimento istruttorio con visita psichiatrica. L'INPS sosteneva che la relazione peritale risulterebbe motivata anche in relazione al problema psichiatrico. Pertanto, chiedeva la decisione della causa.

Considerato in

DIRITTO

1. Occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In primo luogo, va premesso che dalla lettura del *petitum* del ricorso emerge che il ricorrente non ha chiesto il riconoscimento di causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo ma "*il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata prevista per l'infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A - Cat. 5 L. 313/1968 e s.m.i., a far data dalla cessazione dal servizio (17.10.2018) o dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio, compresi, dunque, tutti gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione come per legge*".

Conseguentemente deve intendersi superata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice per l'accertamento della spettanza dell'equo indennizzo sollevata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Inoltre, non risultano condivisibili le argomentazioni con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata per cui, anche se la statuizione relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce pregiudizio riguardo alla eventuale concessione della pensione privilegiata conseguibile dal dipendente alla cessazione del rapporto d'impiego - in virtù del principio della unicità dell'accertamento sancito dall'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 - il decreto

avversato avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, in quanto provvedimento privo, nella sua portata, di determinazioni afferenti il diritto alla quiescenza ed ai trattamenti ad esso connessi.

A tale proposito, in disparte il fatto che nel caso di specie il ricorrente ha presentato apposita domanda all'Inps in data 19.02.2020 per il riconoscimento della pensione di inabilità di privilegio, appare opportuno richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM del 17 agosto 2023, che, a seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale sull'argomento, ha risolto il conflitto interpretativo ritenendo ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Le Sezioni Riunite hanno, tra l'altro, valorizzato il principio dell'unicità dell'accertamento amministrativo di causa di servizio di cui al già menzionato art. 12 del d.P.R. 461/2001, di cui, in un'ottica di semplificazione, sono sanciti gli effetti rispetto a tutte le provvidenze e i benefici di legge, precisando che "*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di*

trattamento pensionistico di privilegio". Confermata in tal modo la valenza unitaria di detto accertamento rispetto a tutti i suddetti fini, a prescindere dal suo esito positivo o negativo, hanno concluso che sussiste l'interesse concreto ed attuale a contestare un giudizio sfavorevole di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, proprio per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla richiesta di pensione privilegiata (cfr. di recente, dopo la suddetta pronuncia, sez. giur. Toscana 309/2023 e sez. giur. Sicilia 398/2023). Pertanto, anche la suddetta eccezione va respinta.

2. Nel merito, il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata per l'infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A - Cat. 5 L. 313/1968 e s.m.i., a far data dalla cessazione dal servizio (17.10.2018) o dalla domanda di riconoscimento della causa di servizio, compresi, dunque, tutti gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Occorre preliminarmente precisare che la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con il Verbale N. Z11800275 del 17.09.2018, pronunciandosi sull'idoneità al servizio e per la dipendenza da causa di servizio della patologia, accertava l'infermità del ricorrente diagnosticando "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test"; nel giudizio medico legale viene riportato "NON idoneo permanentemente a SMI nei CC in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto…" specificando nelle note che "la patologia

predominante ai fini della permanente inidoneità risulta essere quella al punto A del GD" ovvero "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test". La ascrivibilità della menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica e sensoriale è stata individuata nella "tabella A categoria 5" mentre la singola infermità veniva classificata alla tabella A cat. 6 non suscettibile di miglioramento (Quadro EI/PP).

Il Comitato di Verifica, con parere n. 262532018 del 26.10.2018, confermato con il successivo parere n. 345882019 del 09.12.2019, negava la dipendenza da causa di servizio per l'infermità affermando che il "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio".

Conseguentemente veniva adottato in data 03.02.2020 il Decreto n. 71/20 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con il quale, nel respingere la domanda di equo indennizzo, veniva decretato che: *"ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei confronti di (omissis) (CF. MLANCL64M22F839V), Vice Brigadiere: 1. l'infermità "disturbo adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative confermato al test" non è dipendente da causa di servizio."*

Successivamente, il ricorrente formulava istanza di pensione privilegiata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con provvedimento del 24.02.2020, rigettava la richiesta in virtù dell'unicità nell'accertamento

della dipendenza da causa di servizio, previsto dall'art. 12 del D.P.R. 461/2001, ed in ragione del fatto che il parere negativo, reso dal Comitato di Verifica, fosse vincolante per l'Amministrazione procedente. Peraltro, si dichiarava incompetente a pronunciarsi circa il diritto al trattamento pensionistico di privilegio, per il quale sarebbe competente a pronunciarsi esclusivamente l'INPS.

Il ricorrente sostiene che la pensione privilegiata gli spetterebbe per la patologia "DISTURBO ADATTAMENTO CON ASPETTI EMOTIVI MISTI ANSIOSO DEPRESSIVI ED ATIPIE IDEATIVE CONFERMATO AL TEST" in quanto durante il servizio prestato è stato sottoposto a situazioni particolarmente stressanti, avendo fatto parte dei Nuclei operativi e delle aliquote radiomobili e del ROS ed avendo svolto mansioni operative ed investigative, consistite in pedinamenti, appostamenti con veicolo di copertura, servizi esterni di pattugliamento appiedato o automontato, intercettazioni telefoniche, inseguimenti ad alta velocità, turni notturni e diurni, che durante il periodo di servizio svolto presso la Compagnia di Capua aveva subito atti ritorsivi da parte dei suoi superiori diretti, conseguenti alla denuncia presentata a loro carico per presunte attività illecite, e tale circostanza gli aveva causato intense situazioni di stress, ansia e paura; che per la situazione di conflittualità sul luogo di lavoro era stato trasferito presso un'altra stazione; che aveva subito atti ritorsivi anche presso l'ultima sede di servizio; che in conseguenza della complessa situazione di stress e di ansia in data 26.10.2016 era stato colto da malore e traferito d'urgenza presso l'Ospedale di Pozzuoli; che per un

alterco con un collega era stato sottoposto anche a procedimento disciplinare, che si era concluso con l'irrogazione della sanzione di giorni tre di consegna.

Il ricorso è infondato.

L'art.67 D.P.R.n.1092/73 prevede che: "Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione". Da tale norma si ricava che il personale militare ha diritto alla pensione privilegiata se ricorrono contemporaneamente tre condizioni riguardanti le patologie: 1) devono essere ascrivibili "ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313"; 2) devono dipendere da fatti servizio; 3) non devono essere suscettibili di miglioramento.

Nel caso in esame il Comitato di Verifica per le cause di servizio del MEF ha escluso, sia pure ai fini del giudizio sull'equo indennizzo, che la patologia lamentata dal ricorrente "DISTURBO ADATTAMENTO CON ASPETTI EMOTIVI MISTI ANSIOSO DEPRESSIVI ED ATIPIE IDEATIVE CONFERMATO AL TEST" potesse derivare da fatti di servizio, essendo collegata a fattori di ordine costituzionale.

Tali valutazioni medico legali si fondano sul fatto che i problemi psichici del ricorrente non appaiono connessi all'attività svolta, ma piuttosto a fattori da natura costituzionale. Nei precedenti di servizio dell'interessato non vi sono fattori specifici potenzialmente idonei a dare luogo alla patologia denunziata, non potendo questa derivare

dalle ordinarie competenze operative dei dipendenti dell'Arma, come descritte anche in ricorso.

Le valutazioni medico legali sono state confermate nel parere della ASL Napoli 1 Centro, reso, in riscontro ai quesiti posti dall'ordinanza n. 137/2023, in data 22.7.2024, che ha precisato che: *"l'infermità "disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti ansioso depressivi ed atipie ideative" risulta allo sato non sussistente (è in remissione clinica e quindi non valutabile); pertanto non essendo ascrivibile ad alcuna categoria, non si valuta l'eventuale dipendenza da causa di servizio"*.

Nel parere si contestano anche le note pervenute da parte della dott.ssa Rosa Costanzo precisando che il collegio medico legale è stato presieduto da uno specialista psichiatra e che "il periziato era in cura presso il servizio di salute mentale e quindi ha esibito certificati e test MMPI. Tale documentazione attestava quello che si rilevava anche alla visita effettuata dagli scriventi, cioè l'assenza di patologia in atto" (pag. 2 del parere medico-legale). L'esame obiettivo (pag. 2 del parere medico-legale) evidenzia che "allo stato non si rilevano segni o sintomi suggestivi di patologia psichica di rilievo in atto. Al colloquio si presenta lucido, orientato, coerente nelle argomentazioni, con tono dell'umore apparentemente in asse".

Nel parere è stata presa in esame la documentazione acclusa al fascicolo. Peraltro, alle operazioni peritali è stata garantita la possibilità di argomentare in quella sede e formulare le proprie osservazioni. Alla visita del 4.3.2024 il ricorrente non risulta aver esibito documentazione relativa a recenti visite psichiatriche (cfr.

riquadro "sintomatologia soggettiva").

L'ASL ha inviato la bozza di parere alle parti e il CTP di parte ricorrente ha espresso delle controdeduzioni che sono state esaminate e confutate nel parere definitivo (cfr. "risposta alle note", pag. 2 del parere medico-legale).

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'Organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – è condiviso da questo Giudice e pienamente idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea. Pertanto, si ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale del CTU, siccome sufficientemente motivato ed immune da vizi logici.

Il parere medico legale ha affermato inoltre che "*al militare in oggetto spetta la pensione di privilegio per l'infermità "spondiloartrosi cervicodorsolombare" di cui al n. 1 del giudizio diagnostico riportato nel mod. BL/B Z11800275 agli atti, dal quale si evince la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità*". Dal verbale citato emerge che la stessa infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con dm 1263/2004 del 27.9.2004 e la stessa è stata ascritta alla tab. A cat. 8 (cfr. Sezione PP pag. 4/4 del verbale della CMO del 17.9.2018). Per la stessa patologia, pur essendo stata inoltrata la domanda di pensione privilegiata (all. 14 e 15 al ricorso), il ricorrente non ha chiesto con il

ricorso in epigrafe il riconoscimento della pensione per la suddetta patologia; pertanto, questo GM non può pronunciarsi su tale profilo, essendo il perimetro del giudizio delimitato dal *petitum* e dalla *causa petendi* delineati in ricorso.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

3. La natura della questione trattata, la cui definizione ha richiesto supplemento d'istruttoria di carattere eminentemente tecnico, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;

- spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024.

Il Giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice Monocratico

Ref. Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quando disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 23.12.2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente